

COMUNE DI DANTA DI CADORE

Provincia di Belluno



REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24 giugno 2015
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30 novembre 2015

INDICE:

CAPO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Servizio di polizia rurale

CAPO II - NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI, COMUNALI E DEMANIALI

Art. 2 - Esercizio del diritto di passaggio

Art. 3 - Sosta degli automezzi e mezzi da campeggio

Art. 4 - Esercizio della caccia e della pesca

Art. 5 - Viabilità silvo-pastorale

Art. 6 - Rilascio permessi silvo-pastorali

Art. 7 - Manifestazioni sportive a carattere temporaneo

Art. 8 - Divieti e tutele per l'accensione dei fuochi

CAPO III - NORME RELATIVE AL PASCOLO ED ALLA CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 9 - Norme generali

Art.10 - Pascolo sulla proprietà altrui

Art.11 - Conduzione del bestiame in transito

Art.12 - Recinzioni con filo spinato

Art.12 bis Obblighi di condotta per i proprietari di cani.

Art. 13 - Passaggio e stazionamento di greggi in transumanza

CAPO IV - STRADE ED ACQUE

Art. 14 - Integrità delle aree e dei fossi stradali

Art. 15 - Transito con mezzi particolari o pesanti e occupazione di aree pubbliche

Art. 16 - Lavorazione dei terreni prospicienti le strade pubbliche

Art. 17 - Impianto di alberi e siepi

Art. 18 - Integrità degli alvei

Art. 19 - Canali naturali o artificiali

Art. 20 - Rispetto delle acque pubbliche

Art. 21 - Rispetto delle prese d'acqua per pubblica utilità

CAPO V - NORME PER LA SALVAGUARDIA DEL BESTIAME E DELLE PIANTE DA MALATTIE E/O PARASSITI

Art. 22 - Istruzioni di carattere generale

Art. 23 - Sostanze venefiche e lotta biologica

CAPO VI - NORME RELATIVE AL PUBBLICO DECORO

Art. 24 - Norme sullo sfalcio dei terreni tenuti a prato

Art. 25 - Fabbricati rurali e concimaie

Art. 26 - Irrigazione con sostanze maleodoranti

Art. 27 - Pulizia delle strade

CAPO VII - NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA INFERIORE, DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI E DEI FRUTTI SPONTANEI DEL BOSCO E DEL SOTTOBOSCO

Art. 28 - Norme per la tutela della fauna inferiore e della flora

Art. 29 - Raccolta dei funghi

Art. 30 - Commercializzazione dei funghi

Art. 31 - Raccolta dei frutti del sottobosco

Art. 32 - Selvaggioni e semi forestali

CAPO VIII - NORME PER L'INERBAMENTO E/O IL CESPUGLIAMENTO

Art. 33 - Sistemazione dei terreni assoggettati a sbancamento e movimento

Art. 34 - Domanda per l'esecuzione di opere di restaurazione ambientale e documentazione relativa
Art. 35 - Cure colturali successive

CAPO IX - TUTELA DELL'APICOLTURA

Art. 36 - Collocazione delle arnie
Art. 37 - Autorizzazione
Art. 38 - Prescrizioni sanitarie

CAPO X - NORME DI PROCEDURA

Art. 39 - Norme di procedura
Art. 40 - Sanzioni pecuniarie
Art. 41 - Sanzioni accessorie
Art. 42 - Entrata in vigore
Art. 43 Abrogazioni

CAPO I NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Servizio di polizia rurale

Il servizio di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare nel territorio del Comune di Danta di Cadore la regolare applicazione delle leggi e regolamenti ed ogni altra disposizione promulgati dallo Stato, dagli Enti Locali, Provinciali e Regionali e di integrarle, in relazione alle esigenze ed alle consuetudini locali, a tutela dei pubblici interessi nel campo agro-silvo-pastorale, delle acque pubbliche e della vita sociale in genere.

Il servizio viene svolto, per quanto di rispettiva competenza, dalla Polizia Locale, e da tutti gli ufficiali ed agenti di Polizia Amministrativa e Giudiziaria.

CAPO II NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI, COMUNALI E DEMANIALI

Art. 2 Esercizio del diritto di passaggio

L'accesso e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non muniti dei recinti o dei ripari, è regolamentato dalle leggi vigenti in materia di proprietà.

Gli aventi diritto al passaggio sui fondi di proprietà pubblica, per legge o per servitù o in forza di un permesso, devono evitare con ogni cura di provocare danni alle colture, alle piante, alle siepi ed a qualunque altra parte del fondo stesso.

Sono consentite le gite ed escursioni, ma è obbligatorio percorrere, per tutte le zone coltivate o utilizzate per attività agricole, pascolative, zootecniche e boschive, **soltanto le strade**, i sentieri ed i passaggi silvo-pastorali chiaramente segnalati ed usualmente battuti dal consueto transito pedonale.

Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico - venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.

La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico - venatoria di cui all'articolo 10 della L.157/92.

È altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri.

Art. 3 Sosta degli automezzi e mezzi da campeggio

Sulle aree pubbliche di tutto il territorio del Comune, al di fuori di quelle aree allo scopo destinate, regolarmente segnalate ed autorizzate, è sempre vietata la sosta ai fini del campeggio di autocaravan e caravan, nonché l'impianto di tende o simili.

È invece tollerato l'impianto di bivacchi di fortuna nelle aree montane fuori dai centri abitati, per un periodo non superiore alle 48 ore.

Sono esclusi dal divieto i campeggi con tende o caravan a fini sociali e/o istituzionali previsti e/o consentiti da leggi o regolamenti diversi.

Art. 4 Esercizio della caccia e della pesca

L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolamentato dalle leggi vigenti in materia, dai regolamenti attuativi e dalle limitazioni eventualmente poste dai proprietari dei fondi stessi a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5 Viabilità silvo-pastorale

Ai sensi della L.R. 31 marzo 1992 n. 14 e s.m.i. la circolazione sulle strade silvopastorali e sulle aree ivi assimilate, come definite dalla legge, è vietata al pubblico transito ed è regolamentata agli aventi diritto, secondo la legge medesima. I mezzi, fatta eccezione per quelli adibiti a servizi e compiti istituzionali, ovvero con livrea di Enti o Istituzioni della Pubblica Amministrazione, devono avere preventiva autorizzazione comunale indicata da specifico contrassegno che deve essere visibile dall'esterno del veicolo.

Il deposito di tronchi provenienti dai lotti boschivi deve essere effettuato in località adeguate avendo riguardo alla sicurezza del cantiere. L'area dovrà risultare idonea alle operazioni di carico e scarico senza costituire intralcio alla viabilità adiacente. Il Comune individua in via preferenziale le seguenti aree di accatastamento dei tronchi site in prossimità della Strada Provinciale n. 6 di Danta: loc. Lago Cestella (vicino ex deposito provinciale), loc. Palù Longo/Cestella (interno curva) e loc. Via Aiarnola (deposito autocorriere), aree che già attualmente vengono utilizzate anche per tale scopo; l'accatastamento dei tronchi dovrà essere eseguito per garantire idonea sicurezza e visibilità per il transito dei veicoli lungo la suddetta strada provinciale a distanza non minore di ml. 4,00 dal filo strada. Prima dell'utilizzo delle aree di stoccaggio come sopra individuate dovrà altresì essere acquisito il necessario assenso del proprietario del fondo interessato. Le aree utilizzate a fine deposito dovranno essere opportunamente pulite dal materiale di scarto e sistemati gli eventuali avvallamenti formatisi. Eventuali altre aree di deposito dovranno essere preventivamente concordate presentando idonea e motivata richiesta all'Amministrazione comunale.

Non è consentita la fermata dei mezzi d'opera sulla carreggiata stradale.

Tali depositi, se effettuati sul terreno costituente bene del patrimonio comunale, dovranno essere preventivamente autorizzati.

Lungo la viabilità silvo-pastorale di competenza comunale non è consentito il transito con mezzi motorizzati aventi massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Comune previa presentazione di idonea richiesta motivata.

Il peso massimo dei mezzi, transitanti lungo la viabilità silvo-pastorale di competenza comunale, adibiti sia al trasporto del legname ma anche adibiti ad altri usi, non potrà eccedere i q.li 200 a pieno carico, sia per non danneggiare le varie opere d'arte in calcestruzzo presenti lungo la viabilità silvo-pastorale stessa sia in considerazione dell'attuale stato di conservazione e di costruzione dei sottofondi stradali. (comma inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30 novembre 2015).

Il Comune può altresì limitare la circolazione dei mezzi motorizzati sulla viabilità silvo-pastorale di competenza in presenza di sottofondo stradale intriso di acqua, onde preservare il sottofondo stesso, previa valutazione da effettuarsi dall'Ufficio Tecnico Comunale.

È vietato altresì lo sgombero della neve effettuato con qualsiasi tipo di mezzo lungo le strade silvo-pastorali di competenza comunale se non preventivamente autorizzato e previa presentazione di idonea cauzione da quantificarsi dall'Ufficio Tecnico Comunale a garanzia del ripristino dei danni effettuati sul sottofondo stradale e sulle opere d'arte presenti lungo la strada stessa.

Art.6

Rilascio permesso silvo-pastorali

Ai soggetti che hanno i requisiti di cui all'art. 4, comma I, della L. R. 14/1992 il Comune rilascia un contrassegno su modello approvato con delibera di giunta regionale n. 341 del 6 marzo 2012, in base al quale sono individuati i mezzi dei proprietari, dei titolari dei diritti reali, degli affittuari e dei locatori di immobili e fondi situati nel territorio servito dalla strada e degli aventi diritto al transito ai sensi di legge.

Il contrassegno rilasciato può avere una durata limitata o illimitata in rapporto alla tipologia della richiesta; per i titolari di diritto di uso civico la durata del contrassegno deve essere riferita e limitata al periodo necessario all'esecuzione delle attività connesse all'esercizio del diritto richiesto e al territorio di uso civico interessato.

In ogni caso, la circolazione dei veicoli a motore – laddove si tratti di mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatori di immobili situati nel territorio servito dalla strada silvo-pastorale, nonché di chi debba transitarvi per motivi professionali – è limitata al tratto più breve di strada silvo-pastorale necessario a raggiungere gli immobili suindicati.

E' fatto divieto a chiunque transiti nelle strade silvo-pastorali di provocare qualsivoglia tipologia di danno, in caso contrario, oltre ad applicarsi, una sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00, si applica, altresì, in deroga all'art. 40, la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Inoltre, chiunque voglia usufruire della viabilità silvo-pastorale per lo scalo o trasporto tronchi/legname dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale, indicando il lavoro da eseguire, la località, la cubatura prevista da asportare ed il periodo per l'esecuzione degli stessi nonché versare un importo, a titolo di cauzione, fissato ogni volta dall'Amministrazione medesima sulla base della tipologia/quantità/località di allestimento dell'oggetto da trasportare e stimata sul costo presunto del ripristino del sottofondo e delle opere d'arte della viabilità interessata dal transito che potrebbero risultare danneggiate al termine dell'utilizzo, come quantificato dall'Ufficio Tecnico Comunale applicando i criteri che saranno determinati con apposita deliberazione della Giunta Comunale. L'importo sarà restituito al termine dei lavori, previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico dello stato del corpo stradale. Nel caso vengano riscontrati dei danni le spese per il ripristino e/o riparazione saranno a carico del danneggiante e la cauzione prestata sarà restituita solamente a ripristini avvenuti a seguito di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale, in caso contrario, si procederà all'escussione della stessa per effettuare i lavori di riparazione e i ripristini necessari.

Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00 oltre, in deroga all'art. 40, la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 7

Manifestazioni sportive a carattere temporaneo

Al fine di garantire la salvaguardia delle strade pubbliche, le manifestazioni sportive di ogni genere, competitive o non competitive, che si svolgono sui percorsi sterrati, sulle strade vicinali silvo-pastorali o altre strade individuate dal Codice della Strada devono essere preventivamente autorizzate.

In occasione di manifestazioni sportive o di altro genere, ogni posizionamento di cartelli pubblicitari o direzionali, ove ritenuto necessario o utile, fatte salve le specifiche norme di legge o regolamentari, è soggetto a nulla-osta del Comune, la cui richiesta di rilascio deve essere accompagnata da un elenco delle attrezzature e dei manufatti (o di quanto altro) dei quali eventualmente l'organizzazione intende servirsi quale supporto.

E' fatto obbligo agli organizzatori di rimuovere ogni cartello o indicazione esposta, al termine della manifestazione, e comunque entro le 48 ore successive, provvedendo contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate a seguito delle operazioni condotte (di aiuole, prati, alberi, ganci, morsetti o altro).

In caso di mancata rimozione entro il termine indicato al comma precedente, il Comune provvederà direttamente, con addebito dei costi e/o delle spese sostenute o dell'entità dei danni procurati, ai trasgressori.

Art. 8

Divieti e tutele per l'accensione dei fuochi

In riferimento alla Legge 950/1967 e alla Legge 353/2000 nonché alle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale, è vietato a chiunque accendere fuochi finalizzati ad effettuare il "barbecue" (o per altre attività relative alla cottura dei cibi) all'aperto nei boschi o ad una distanza minore di mt.100 dai medesimi, tranne nelle aree preposte e adibite a tale uso site nel territorio comunale.

In ogni caso dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a prevenire danni da incendi al territorio; il focolare, che dovrà essere fisicamente vincolato e circoscritto, va tenuto costantemente sorvegliato fino al suo completo spegnimento sotto la diretta responsabilità di chi lo ha acceso.

L'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivante da verde pubblico o privato è possibile nei limiti di quanto previsto dagli articoli 256 bis e 182, comma VI bis, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.i. e delle leggi regionali vigenti in materia.

E' comunque assolutamente vietato accendere fuochi in qualsiasi luogo all'aperto nei periodi di prolungata siccità in cui vige l'ordinanza prefettizia di "MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI".

E' vietato bruciare ovunque all'aperto rifiuti, materiale plastico, pneumatici, vernici o altri materiali.

E' altresì vietato bruciare all'aperto materiale riciclabile o altro materiale che sia possibile conferire nei cassonetti di raccolta, anche differenziata, di rifiuti solidi urbani.

In caso di incendio, in ambito rurale ed urbano, i proprietari di case adiacenti al luogo dello stesso devono consentire l'uso di quanto occorre e permettere l'accesso in ogni zona agli addetti all'opera di spegnimento e di isolamento del fuoco.

CAPO III NORME RELATIVE AL PASCOLO ED ALLA CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 9 Norme generali

Per l'esercizio del pascolo, nei terreni ad esso destinati, debbono osservarsi le norme contenute dalle vigenti prescrizioni di massima e di Polizia Forestale, le cui penalità sono quelle contemplate dalla legge 9.10.1967, n. 950 (CR. 13.9.1978 n. 52 art. 5 - Provv. Cons. Reg. n. 83 del 18.2.1980).

Art. 10 Pascolo

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi periodo dell'anno e comunque regolamentato dalle norme vigenti in materia di proprietà.

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 e 925 del Codice Civile il pascolo abusivo senza custodia sui fondi comunali, demaniali o di proprietà privata e lungo le strade è regolato dagli articoli 96 e 97 della legge 24.11.1981, n. 689 che modifica gli artt. 636 e 639/bis del Codice Penale.

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che venga arrecato danno ai fondi vicini o molestia ai cittadini.

L'accertamento del danneggiamento di beni di terzi da parte di bestiame al pascolo, in particolare di autoveicoli in sosta da parte di animali che risultano di fatto incustoditi sarà presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria di €. 150,00 oltre al risarcimento dei danni causati.

Art.11 Conduzione del bestiame in transito

I proprietari ed i conduttori di mandrie o greggi transumanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni di Polizia Veterinaria della Unità Locale Sanitaria competente per territorio ed ogni altra norma riguardante la materia. In particolare, tutto il bestiame transumante nel Comune di Danta di Cadore

deve essere munito della prescritta documentazione sanitaria attestante le vaccinazioni e l'immunità degli animali da malattie infettive.

Art.12 **Recinzioni con filo spinato**

Al fine di non arrecare danno alle persone ed agli animali selvatici, è vietata la posa di filo spinato in tutto il territorio del Comune. Dall'entrata in vigore del presente regolamento i recinti di filo spinato già esistenti dovranno essere rimossi dai proprietari dei terreni sui quali insistono.

In alternativa è consentito l'utilizzo del recinto elettrico, in particolare per la contenzione degli animali al pascolo. Tale attività deve essere integrata con l'apposizione di adeguata segnalazione della presenza di corrente elettrica.

Per gli attraversamenti delle strade poderali e silvopastorali è fatto l'obbligo l'uso di stanghette mobili.

Art.12 bis **Obblighi di condotta per i proprietari di cani.**

1. Raccolta deiezioni:

- ai proprietari dei cani e alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, è fatto obbligo di provvedere prontamente all'asportazione delle deiezioni e alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali sporchino le strade, le piazze, le corti, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi e tutte le aree pubbliche in genere della zona urbana e nelle strade del territorio comunale;
- in nessun caso sarà ammesso che il proprietario, il custode o il conduttore lascino il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni.

3. Detenzione strumenti idonei di pulizia:

- ogni proprietario di cani, nonché chiunque ne abbia, anche solo temporaneamente, la custodia e/o la conduzione, deve avere sempre con sé quando si trova in aree pubbliche od aperte al pubblico insieme al cane, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, un sacchetto o apposita paletta o altro idoneo strumento per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni;
- quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti chiusi dovrà essere depositato nei cestini appositi o nei cassonetti RSU riservati all'umido.

4. Condotta dei cani:

- è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare pericolo, danni o disturbo;
- è fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso;
- il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto;
- i proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo.

5. Esenzioni:

- sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale.

Art. 13 **Passaggio e stazionamento di greggi in transumanza**

1. Lungo le strade comunali il bestiame deve essere guidato e custodito da personale idoneo e dovrà comunque essere garantito il transito di tutti i veicoli.
2. Il suddetto transito è consentito sulle strade comunali normalmente dalle ore 20.00 alle ore 8.00; orari diversi di transito potranno essere concessi dall'Amministrazione comunale previa presentazione di apposita motivata richiesta.

3. Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade, qualunque sia la loro classificazione.
4. All'interno dei centri abitati, qualora le greggi imbrattino con le proprie deiezioni le strade comunali, il titolare del libretto di pascolo è tenuto alla pulizia immediata delle aree imbrattate; nel caso in cui non vi provvedano i trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria di € 160,00, in deroga all'art.40 del presente regolamento, e con la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
5. Quanto sopra anche in riferimento alle norme sanitarie e del Codice della Strada.

CAPO IV STRADE ED ACQUE

Art. 14 Integrità delle aree e dei fossi stradali

E' proibita ogni arbitraria alterazione o modifica della massicciata delle strade comunali, consorziali e vicinali o comunque soggette al pubblico transito o di alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse, nonché dei fossi laterali e delle scarpate.

Art. 15 Transito con mezzi particolari o pesanti e occupazione di aree pubbliche

Sulle strade di montagna pubbliche è vietato transitare con mezzi che possano nuocere e/o danneggiare il sedime stradale.

E' vietato condurre a strascico sulle strade pubbliche, comunque denominate, legnami, o altro materiale, di qualunque sorta e dimensioni.

E' inoltre vietato circolare sulle strade predette con mezzi cingolati sprovvisti di copri-cingoli.

Senza il preventivo nulla osta del Sindaco è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali.

Nel predetto nulla osta devono essere indicati la località, l'estensione, la durata ed il tipo di occupazione, nonché l'eventuale quantificazione degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico.

Art. 16 Lavorazione dei terreni prospicienti le strade pubbliche

I frontisti delle strade di pubblica utilità debbono evitare che le colture e/o materiali invadano la strada stessa o inibiscano la necessaria visibilità per garantire la pubblica incolumità. In tali casi è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del piano stradale o delle cunette.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune, accertata l'infrazione, provvederà a dette operazioni a spese del proprietario frontista fermo restando l'applicazione della sanzione pecuniaria.

Le strade vicinali, sulle quali può, comunque, intervenire la manutenzione da parte dell'Amministrazione Comunale, devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno in uno dei lati una cunetta o un fosso, provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente liberi in modo da garantire il regolare e rapido deflusso delle acque meteoriche.

Art. 17 Alberi e siepi

E' fatto obbligo ai proprietari confinanti con strade e vie pubbliche o ad uso pubblico di mantenere le siepi e le alberature presenti in modo che non oltrepassino il confine e possano restringere lo spazio visivo e di passaggio, pedonale e veicolare, sulla via.

Salvo quanto indicato dalle norme del Codice della Strada e dal Codice Civile è vietato piantare alberi o siepi lateralmente alle strade, a distanza inferiore a:

- 1) metri tre, misurati dal ciglio esterno del fosso o limite stradale, per gli alberi e per le siepi di altezza maggiore ad un metro;
- 2) metri uno, misurato come sopra, per le siepi, tenute ad una altezza non maggiore di un metro dal terreno.

Le siepi e alberature di impianto precedente all'entrata in vigore del vigente Codice della Strada, dentro e fuori i centri abitati, dovranno comunque essere regolate in maniera tale da non ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione e la pubblica incolumità. Le piante d'alto fusto che per loro connotazione si rendano pericolose per la viabilità o interferiscono con le linee elettriche aeree, debbono essere tagliate. In corrispondenza di curve o intersezioni stradali, anche con passi o strade private, sono vietate le colture superiori a cm 80. Fuori dai centri abitati, all'interno delle curve deve essere assicurata, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di piantagione o di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento di esecuzione del vigente Codice della Strada in relazione all'ampiezza della curvatura.

Il materiale derivante dal taglio delle siepi e delle piantagioni, deve essere smaltito, in mancanza di appositi impianti predisposti da enti pubblici, direttamente all'interno della proprietà, evitando di procurare inconvenienti igienico - sanitari, o favorire il ricovero di animali.

E' fatto comunque obbligo ai proprietari confinanti di mantenere le siepi e gli alberi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica. Nel caso in cui i proprietari confinanti non provvedano ad un regolare mantenimento o regimentazione delle siepi, oltre alla sanzione pecuniaria prevista dal Codice della Strada o dal presente regolamento, l'Amministrazione Comunale emetterà ordinanza di riscontro del comportamento omissivo e di ordine a provvedere. Nel caso di inottemperanza all'ordine specificamente impartito, l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite terzi autorizzati, ha facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire il taglio coattivo, addebitando le spese relative a carico del proprietario.

Art. 18 Integrità degli alvei

Con riferimento al T.U. 25.07.1904, n. 523 - CAP VII - sulla pulizia delle acque, senza l'autorizzazione delle competenti autorità, è vietato apportare qualsiasi variazione, innovazione o ingombro dell'alveo delle acque, in modo da alterarne il libero deflusso.

Art. 19 Canali naturali o artificiali

I proprietari singoli o consorziati e gli utenti di canali naturali o artificiali, sono obbligati ad impedire la fuoriuscita delle acque nelle aree circostanti. Lo scolo delle acque provenienti dalle strade deve essere regimato in modo che non arrechi danno alle proprietà altrui.

Ai fini della prevenzione dei dissesti idrogeologici e della difesa del suolo, è fatto obbligo ai proprietari, singoli o consorziati, dei fondi attraversati da rii, ruscelli, rigagnoli, canali di scolo e di sgrondo e simili, di mantenere gli stessi in stato di efficienza e costantemente sgombri da qualsiasi materiale, in modo da consentire permanentemente il regolare e libero corso delle acque.

Art. 20 Rispetto delle acque pubbliche

E' vietato danneggiare o sporcare, in qualsiasi modo, con sostanze inquinanti e non, le acque delle sorgenti e delle condutture pubbliche o private.

E' altresì vietato lavare, con o senza detersivi o detergenti, il bucato o altro, compresi gli autoveicoli o animali, nelle fontane di uso pubblico.

E' possibile utilizzare gli appositi lavatoi esterni esclusivamente per il bucato.

E' oltremodo vietato gettare nei tombini di scarico, sia pubblici che privati materiali putridi o sostanze inquinanti.

In materia deve comunque essere rispettato quanto indicato da leggi o regolamenti specifici.

Art. 21

Rispetto delle prese d'acqua per pubblica utilità

In caso di irrorazione sul terreno di sostanze chimiche (fertilizzanti, diserbanti o altro) e in caso di spargimento di liquami zootecnici, oltre al rispetto delle leggi vigenti in materia, è vietato spargere dette sostanze entro un raggio di mt. 100 o della distanza maggiore o minore eventualmente segnalata sul posto, dalle sorgenti o prese d'acqua che alimentano fontane e/o condutture d'acqua per pubblica utilità.

Nel caso in cui la sorgente o la presa d'acqua non sia visibile, essa deve essere segnalata con apposita segnaletica.

CAPO V

NORME PER LA SALVAGUARDIA DEL BESTIAME E DELLE PIANTE DA MALATTIE E/O PARASSITI

Art. 22

Istruzioni di carattere generale

Nel caso di comparsa di malattie e parassiti sulle piante boschive e ornamentali, prima di qualsiasi intervento deve essere tempestivamente informata l'Autorità Forestale.

Deve essere inoltre informato il Settore Veterinario dell'U.S.L. circa la comparsa o la sospetta comparsa di malattie infettive e diffuse negli animali che dovranno, in ogni caso, essere immediatamente isolati.

E' fatto obbligo ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di rispettare le norme che verranno impartite dall'autorità competente per arginare le infezioni di cui sopra.

Nel caso si dovesse procedere all'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, dovranno essere rispettate le prescrizioni del Responsabile del Settore Veterinario dell'U.S.L. e dei funzionari incaricati dal Sindaco che dovranno in ogni caso assistere al seppellimento e garantire il rispetto delle norme stabilite.

Art. 23

Sostanze venefiche e lotta biologica

E' fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate a protezione dei prodotti agricoli, qualora dette sostanze potessero essere dannose per l'uomo o per gli animali, di darne preventivo avviso al Sindaco e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia di esse, tabelle ben visibili con la scritta "campo o prato con esche o sostanze velenose".

Nel caso in cui l'uso delle sostanze indicate nel comma precedenti provochi la morte di animali, è fatto obbligo di provvedere alla rimozione e/o all'interramento delle carcasse.

Allo scopo di favorire la propagazione e la moltiplicazione degli uccelli insettivori è vietata la distruzione delle nidiate degli stessi. E' parimenti vietato attirare gli uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

Nel periodo di fioritura degli alberi è vietato irrorare gli stessi con insetticidi o con altre sostanze chimiche tali che possano provocare la morte di quegli insetti che prelevano dai fiori le sostanze necessarie ai naturali processi legati alla impollinazione dei fiori e alla produzione di miele.

CAPO VI

NORME RELATIVE AL PUBBLICO DECORO

Art. 24

Norme sullo sfalcio dei terreni tenuti a prato

1. Ai proprietari dei terreni privati inerbati individuati dal Comune di Danta di Cadore, inclusi nell'allegata planimetria, ed in alternativa ai conduttori delle aziende agricole affittuarie, è fatto obbligo di eseguire, per motivi di igiene e decoro pubblico, almeno uno sfalcio annuale e tassativamente nel periodo compreso tra il 1 giugno ed il 31 agosto
2. L'obbligo di cui sopra prevede che i proprietari/comproprietari/affittuari/conduttori dei terreni catastalmente individuati e delimitati provvedano al taglio, alla manutenzione ed alla rimozione dell'erba su tutte le intere proprietà catastali incluse nella mappatura di cui sopra.
3. Qualora gli interessati non rispettino le norme sopra citate, saranno puniti, oltre che attraverso una sanzione pecuniaria di € 50,00, anche con la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi (sfalcio dei terreni).
4. I trasgressori dovranno effettuare il ripristino dello stato dei luoghi (sfalcio dei terreni) entro 15 giorni dalla data di notificazione del verbale di accertamento della violazione. Il termine per il ripristino dello stato dei luoghi (sfalcio dei terreni) è perentorio e permane anche in caso di presentazione di ricorso amministrativo avverso il verbale.
5. In caso di ulteriore inottemperanza, decorsi i termini previsti dal comma 4, i trasgressori saranno soggetti ad un ulteriore sanzione pecuniaria di € 50,00 irrogata con ordinanza di riscontro ai sensi dell'art. 41 del presente Regolamento; contestualmente tale provvedimento darà titolo all'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite ditte autorizzate, di accedere ai fondi privati per eseguire lo sfalcio coattivo, addebitando le spese relative a carico dei comproprietari e/o affittuari
6. Si precisa che, in applicazione della L. 689/81, viene considerato trasgressore ogni singolo comproprietario dei terreni non sfalcitati, quindi ad ognuno di questi soggetti viene applicata una sanzione individuale di € 50,00 (ad esempio, nel caso in cui 4 comproprietari dello stesso terreno non ottemperino all'ordinanza, verranno emesse 4 sanzioni amministrative pecuniarie dell'ammontare di € 50,00 ciascuna); per quel che riguarda invece il pagamento delle spese sostenute dal Comune di Danta di Cadore per lo sfalcio coattivo, esso va ripartito tra tutti i comproprietari.
7. Nel caso in cui un proprietario/comproprietario e/il conduttore di più terreni catastali tenuti a prato non effettui lo sfalcio di cui al comma 1 presso tali proprietà, egli soggiace comunque ad un'unica sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00, in quanto colpevole di un'unica violazione alle presenti norme.
8. In riferimento a quanto disposto dal punto 6 ed in deroga all'art.40 del presente regolamento, qualora i terreni oggetto della violazione dovessero complessivamente misurare un'estensione pari o superiore a 1 ha, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 per ciascun comproprietario.
9. Allorquando i comproprietari di uno o più terreni catastalmente individuati concedano l'affitto ad una azienda agricola o decidano di incaricare una singola persona dell'esecuzione dello sfalcio previsto, essi dovranno delegarlo con apposito atto, la cui copia dovrà essere trasmessa, altresì, all'Amministrazione comunale.
10. Nel caso sopra descritto, allorché si verificasse comunque l'infrazione della norma di cui al comma 1, verrà considerato quale unico trasgressore la persona delegata dai comproprietari.
11. Qualora non possano ottemperare all'obbligo perché impossibilitati per motivi di salute, età o altre giustificate ragioni, i proprietari devono comunicarlo all'Amministrazione Comunale, la quale, tramite specifica ditta autorizzata, provvederà all'esecuzione dello sfalcio in vece degli interessati, addebitando loro le spese sostenute.
12. I terreni assoggettati a pascolo, debbono essere ricondotti in termini di pulizia almeno al medesimo risultato di chi effettua lo sfalcio.
13. Nel caso di verbalizzazione di infrazioni verso aziende agricole, sarà data comunicazione all'AVEPA in relazione ai precetti derivanti da eventuali misure comunitarie connesse ed in essere.

Art. 25 Fabbricati rurali e concimaie

Salvo quanto indicato da leggi regolanti la materia, per le modalità da seguire nella costruzione e manutenzione dei fabbricati rurali sono da osservarsi le disposizioni contenute nello strumento urbanistico in vigore nel Comune di Danta di Cadore.

Le stalle con due o più bovini o equini devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità alle prescrizioni dei vigenti regolamenti d'igiene, oltre che delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.

Art. 26 Concimazione dei prati

Lo spargimento dei liquami zootecnici è regolato da apposita normativa e comunque dovranno osservarsi le seguenti modalità:

1. Lo spargimento dovrà essere effettuato con apposite apparecchiature ed essere mantenuto il più possibile rasente al terreno, evitando il lancio in aria con conseguente liberazione di aerosol, salvo nelle zone impervie;
2. Lo spargimento non dovrà avvenire:
 - in giornate ventose;
 - durante la pioggia;
 - il giorno successivo la pioggia e su terreni comunque intrisi d'acqua;
 - in giornate particolarmente afose;
3. Lo spargimento in prossimità dei centri abitati o in presenza di abitazioni sparse è vietato nelle fasce orarie dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 21:00 e l'interramento dei liquami dovrà, comunque, avvenire entro la giornata successiva a quella in cui è stato effettuato lo spargimento;
4. E' assolutamente vietato effettuare operazioni che provochino effetti di ruscellamento;
5. Le strade, eventualmente lordate per effetto del passaggio dei mezzi di spargimento, dovranno essere ripulite come indicato nell'articolo seguente;
6. periodi di spargimento:
 - primavera: dopo il disgelo prima dello sviluppo vegetativo;
 - autunno: termine dello spargimento: fino a gelatura del terreno;
7. I termini prefissati dal calendario previsto nella normativa vanno temperati all'andamento climatico nelle stagioni che possono condizionare sia la semina che il raccolto.

Art. 27 Pulizia delle strade

Su tutte le strade pubbliche è vietato gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare o imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze.

E' altresì vietato spargere fango e detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi o diramazioni alle strade pubbliche, in tal caso è obbligatoria l'immediata pulizia della strada.

Nel caso di trasporto prolungato con trattori o altri mezzi, che può verificarsi in occasione della raccolta dei prodotti agricoli, di lavorazioni del terreno o del trasporto di materiale di escavazione e/o demolizione, è ammessa la pulizia della sede stradale al termine della giornata lavorativa, che è comunque obbligatoria anche se le operazioni riprenderanno il giorno successivo, salvo che la strada non sia soggetta a divieto, temporaneo o permanente, di circolazione.

I trasgressori saranno soggetti al pagamento delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

CAPO VII NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA INFERIORE, DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI E DEI FRUTTI SPONTANEI DEL BOSCO E DEL SOTTOBOSCO

Art. 28

Norme per la tutela della fauna inferiore e della flora

La materia è regolata da specifiche leggi cui si fa riferimento, ed in particolare, comunque, è vietata:

- a. la raccolta , la distruzione o il danneggiamento dei nidi di formica del tipo Rufa e l'asportazione delle loro uova, larve ed adulti;
- b. la cattura di tutte le specie del genere Rana dal 1° marzo al 30 aprile di ogni anno e di tutte le specie del genere Helix L. (lumache con chiocciola "sciuss") dal 1° aprile al 30 giugno di ogni anno;
- c. la cattura di uova e girini di tutte le specie di anfibi durante tutto l'anno;
- d. la raccolta di tutte le specie di muschi, licheni, erbe ed arbusti, che hanno diffusione spontanea e naturale nel territorio censuario del Comune di Danta di Cadore.
- e. Si considerano protette, e ne è pertanto vietata la raccolta, tutte le piante, gli arbusti e le erbe di cui all'art. 7 della Legge Regionale 53/74 e successive modifiche. E' comunque sempre vietata l'estirpazione di bulbi, tuberi o radici di ogni specie di flora spontanea. Tuttavia è consentita la raccolta di un chilogrammo di asparagi selvatici, per persona, al giorno e di sei assi floreali (steli floriferi), di muschi e licheni allo stato fresco, purché non rientrino nella normativa dell'art. 7 della predetta legge Regionale.

Nessuna limitazione è posta al proprietario del fondo, al coltivatore diretto o affittuario, per la raccolta delle piante coltivate e quelle infestanti i terreni coltivati, nonché quelle sfalciate per la fienagione.

Rimangono altresì escluse dal divieto e dalle limitazioni sopra indicate le piante protette che provengono da colture, giardini, stabilimenti o serre. Tali piante e fiori, se posti in commercio, devono essere accompagnati da certificato di provenienza redatto dal produttore.

Così come sancito dalla legge è vietata la raccolta delle piante medicinali od officinali senza la specifica autorizzazione.

Art. 29

Raccolta dei funghi

Nel territorio del Comune di Danta di Cadore la raccolta dei funghi è soggetta alla regolamentazione stabilita dalla legge Regionale 19.08.1996 n. 23, dal relativo Regolamento di attuazione e dal Regolamento adottato dall'Unione Montana Comelico e Sappada, al quale si rimanda per quel che concerne le norme che disciplinano tale attività.

Art. 30

Commercializzazione dei funghi

L' autorizzazione comunale alla vendita dei funghi spontanei e alla vendita dei funghi porcini secchi sfusi di cui agli articoli 2 e 7 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 è rilasciata a soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate, dalle strutture territoriali competenti al riconoscimento della idoneità.

La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è consentita previa idonea certificazione di avvenuto controllo da parte delle U.S.L.

A tal fine valgono le norme previste dal D.P.R. 14.07.1995 n.376.

Art. 31

Raccolta dei frutti del sottobosco

E' consentita la raccolta dei frutti del sottobosco a solo uso personale o familiare, salvo che non sia interdetta dal proprietario del fondo, e comunque per una quantità globale di un chilogrammo per persona al giorno.

In deroga al comma precedente, il Sindaco potrà rilasciare particolari autorizzazioni da valutare caso per caso.

Per la raccolta del mirtillo nero è vietato l'uso del pettine o di attrezzi similari.

Art. 32
Selvaggioni e semi forestali

Senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità Forestale, è vietata l'estirpazione dei selvaggioni, a qualsiasi uso destinati, e la raccolta dei semi forestali con o senza strobili.

E' vietata la commercializzazione di piantine forestali senza la prescritta autorizzazione o licenza. In conformità alle prescrizioni di Polizia Forestale vigenti, le piantine, i cimali, o comunque parti delle piante, di qualsiasi grandezza, dell'abete rosso o bianco e del pino (Alberi di Natale), provenienti sia dai boschi di proprietà pubblica che privata, devono essere accompagnati dallo speciale contrassegno prescritto, allo scopo di accertarne la provenienza da tagli o colture legittimi.

CAPO VIII
NORME PER L'INERBAMENTO E/O IL CESPUGLIAMENTO

Art. 33
Sistemazione dei terreni assoggettati a sbancamento e movimento

Nella realizzazione di strade, piste e altri lavori che comportino la rimozione dello strato erboso, arbustivo o arboreo, si dovrà provvedere alla ri-sistemazione delle aree smosse, non oltre la fine della stagione vegetativa successiva al termine dei lavori fissati nella concessione, con semine, trapianti ecc. adatti al territorio.

Art. 34
**Domanda per l'esecuzione di opere di
restaurazione ambientale e documentazione relativa**

Salva l'osservanza delle norme e procedure indicate delle prescrizioni di Polizia Forestale o di specifici regolamenti, per la realizzazione di lavori che comportino la rimozione degli orizzonti superficiali del terreno per superfici superiori ad un ettaro, salvo i territori sottoposti a vincolo idrogeologico (dove si prescinde dall'entità minima di superficie), dovrà essere presentato progetto di realizzazione dei lavori di variazione morfologica del terreno in conformità allo strumento urbanistico vigente.

La domanda dovrà comprendere i seguenti dati:

- a. relazione corredata da illustrazione fotografica a colori sullo stato fisiografico dei luoghi, sulla copertura vegetale preesistente i lavori;
- b. i limiti del terreno soggetto a sbancamento o movimento dovranno essere chiaramente indicati con segnali esistenti, inamovibili ed in numero adeguato, indicati nella richiesta;
- c. la ricomposizione vegetale del terreno dovrà essere fatta con specie autoctone, elencate, nell'area ove si opera, riconosciute dall'Autorità preposta;
- d. stato idrogeologico della zona;
- e. tipo di intervento proposto.

I dati richiesti dovranno essere riportati ed evidenziati in modo chiaro sulla cartografia a scala 1:5.000 o superiore, che dovrà essere allegata alla domanda.

Art. 35
Cure colturali successive

Nell'eventualità di insufficiente ripresa del tappeto erboso e delle specie arboree impiegate nelle opere di rimboschimento, i proprietari o conduttori dei terreni soggetti alla restaurazioni ambientali, dovranno provvedere, annualmente, ad effettuare la necessaria risemina e gli opportuni risarcimenti, rispettando il tipo di preparazione, l'eventuale mescolanza polifitica e quanto indicato dalla prescritta autorizzazione originaria.

Qualora i soggetti obbligati non provvedano ad eseguire tempestivamente quanto previsto dal comma precedente, il Sindaco, con proprio provvedimento e fatta salva l'applicazione dell'eventuale sanzione amministrativa, ordinerà l'esecuzione degli interventi necessari.

CAPO IX TUTELA DELL'APICOLTURA

Art. 36 Collocazione delle arnie

Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito di qualsiasi natura e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private. Gli apiari con oltre 50 arnie non possono stare a meno di tre chilometri l'uno dall'altro.

Art. 37 Autorizzazione

La collocazione delle arnie dovrà essere autorizzata dal Sindaco, al quale dovrà essere inoltrata da parte dell'apicoltore una domanda corredata di certificato sanitario e di autorizzazione del proprietario o dell'affittuario del fondo.

I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono farne denuncia all'ULSS competente, anche tramite le associazioni di produttori apistici riconosciute entro il trenta novembre di ogni anno, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali.

Ogni trasferimento di alveari deve essere comunicato al comune e alla ULSS di destinazione almeno dieci giorni prima dell'effettivo trasferimento, allegando il certificato sanitario rilasciato dall'ULSS di provenienza da non oltre trenta giorni, riportante il contrassegno identificativo di ogni arnia destinata allo spostamento e attestante sia la sanità degli alveari trasportati, che la provenienza da zona non infetta. Nella comunicazione deve essere dichiarata la durata presunta della transumanza, che non deve protrarsi oltre i dieci giorni successivi il termine della fioritura di interesse. Copia della comunicazione e dell'allegato certificato sanitario deve essere conservata dall'interessato durante i trasferimenti.

Gli alveari nomadi devono essere identificati con apposita tabella recante le generalità dell'apicoltore, la sede degli apiari ed il numero degli alveari.

Art. 38 Prescrizioni sanitarie

I cittadini, residenti nelle immediate vicinanze di un apiario o anche di una singola arnia, che presentino una patologia, adeguatamente documentata da certificazione medica, secondo la quale essi potrebbero sviluppare particolari e gravi reazioni allergiche ad un eventuale puntura d'ape, potranno presentare richiesta di sopralluogo al Comune di Danta di Cadore.

Tale sopralluogo verrà eseguito da personale dell'Ufficio di Polizia Locale e da tecnici specializzati della locale ULSS e sarà finalizzato alla verifica delle condizioni dell'apiario e della sua possibile pericolosità. Nel caso in cui lo spostamento dello stesso si renda quindi necessario, verrà emesso apposito provvedimento del Sindaco per motivi di carattere igienico-sanitario.

CAPO X NORME DI PROCEDURA

Art. 39 Norme di procedura

Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione di proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del Testo Unico D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e della Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 40
Sanzioni pecuniarie

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Locale nonché dagli appartenenti agli altri organi di polizia.

Ai sensi del Capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689 e dell'art. 7/bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, fatta salva in ogni caso l'applicazione di sanzioni amministrative o penali eventualmente previste dalle leggi vigenti in materia.

Art. 41
Sanzioni accessorie

Nel caso di inottemperanza degli obblighi previsti dagli articoli del presente regolamento (taglio, sfalcio o altri interventi), secondo il disposto di cui all'art. 21 ter della legge 241/1990, l'Amministrazione Comunale emetterà ordinanza di riscontro del comportamento omissivo e di ordine a provvedere. Nel caso di inottemperanza all'ordine specificamente impartito, l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite terzi autorizzati, ha facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire la prescrizione con addebito delle spese al trasgressore.

Art. 42
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Art. 43
Abrogazioni

Sono abrogate le ordinanze sindacali che recano disposizioni disciplinate dagli articoli e il materia del presente Regolamento, adottate antecedentemente alla sua entrata in vigore.